

nel Lussemburgo	35,2275	unità di conto
nei Paesi Bassi	6,2770	—

Il presente regolamento è obbligatorio in tutte le sue parti ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962.

Il presente regolamento entra in vigore alla data di applicazione del regime dei prelievi istituito, per i suini macellati, dal regolamento n. 20 del Consiglio.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE de MURVILLE

REGOLAMENTO N. 52 DEL CONSIGLIO

relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili ai suini vivi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili ai suini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, deve essere fissato, in base all'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili ai suini macellati; che il regolamento n. 50 del Consiglio ha fissato l'ammontare del prelievo intracomunitario applicabile ai suini macellati; che è opportuno prendere in considerazione per tutti gli Stati membri un rapporto unico del 76,9 % tra il prezzo dei suini vivi e quello dei suini macellati;

Considerando che le scrofe vive da macello sono vendute sul mercato ad un prezzo inferiore del 12 % in media a quello degli altri animali vivi della specie suina e che è quindi opportuno prevedere, per tali animali, un prelievo intracomunitario particolare; che è pertanto opportuno che i prelievi intracomunitari applicabili alle scrofe vive da macello siano fissati ad un livello inferiore del 12 % a quello dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili agli altri animali vivi della specie suina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, per i suini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura,

l'ammontare dei prelievi intracomunitari, espresso in unità di conto per cento chilogrammi di peso vivo, è fissato come segue :

a) *Per le importazioni in Belgio provenienti da :*

Germania	0	unità di conto
Francia	4,9207	—
Italia	6,2416	—
Lussemburgo	0	—
Paesi Bassi	5,0862	—

b) *Per le importazioni in Germania provenienti da :*

Belgio	14,3149	unità di conto
Francia	9,4998	—
Italia	8,2320	—
Lussemburgo	1,2677	—
Paesi Bassi	17,1329	—

c) *Per le importazioni in Francia provenienti da :*

Belgio	4,4306	unità di conto
Germania	0	—
Italia	1,3210	—
Lussemburgo	0	—
Paesi Bassi	7,2486	—

d) *Per le importazioni in Italia provenienti da :*

Belgio	7,9130	unità di conto
Germania	0	—
Francia	3,0979	—
Lussemburgo	0	—
Paesi Bassi	10,7310	—

e) *Per le importazioni in Lussemburgo provenienti da :*

Belgio	19,4449	unità di conto
Germania	2,6915	—
Francia	14,2453	—
Italia	10,7629	—
Paesi Bassi	22,2629	—

f) *Per le importazioni nei Paesi Bassi provenienti da :*

Belgio	0	unità di conto
Germania	0	—
Francia	0	—
Italia	1,1554	—
Lussemburgo	0	—

Francia	2,7262	unità di conto
Lussemburgo	0	—
Paesi Bassi	9,4433	—

e) *Per le importazioni in Lussemburgo provenienti da :*

Belgio	17,1115	unità di conto
Germania	2,3685	—
Francia	12,5359	—
Italia	9,4714	—
Paesi Bassi	19,5914	—

Articolo 2

1. Per le scrofe da macello vive, l'ammontare dei prelievi intracomunitari, espresso in unità di conto per cento chilogrammi di peso vivo, è fissato come segue :

a) *Per le importazioni in Belgio provenienti da :*

Germania	0	unità di conto
Francia	4,3302	—
Italia	5,4926	—
Lussemburgo	0	—
Paesi Bassi	4,4759	—

b) *Per le importazioni in Germania provenienti da :*

Belgio	12,5971	unità di conto
Francia	8,3598	—
Italia	7,2442	—
Lussemburgo	1,1156	—
Paesi Bassi	15,0770	—

c) *Per le importazioni in Francia provenienti da :*

Belgio	3,8989	unità di conto
Germania	0	—
Italia	1,1625	—
Lussemburgo	0	—
Paesi Bassi	6,3788	—

d) *Per le importazioni in Italia provenienti da :*

Belgio	6,9634	unità di conto
Germania	0	—

f) *Per le importazioni nei Paesi Bassi provenienti da :*

Belgio	0	unità di conto
Germania	0	—
Francia	0	—
Italia	1,0168	—
Lussemburgo	0	—

2. Il presente articolo si applica alle femmine della specie suina che abbiano figliato almeno una volta e che pesino almeno 160 chilogrammi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data d'applicazione del regime dei prelievi istituito, per suini macellati, dal regolamento n. 20 del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE de MURVILLE

REGOLAMENTO N. 53 DEL CONSIGLIO

relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini vivi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione

comune dei mercati nel settore delle carni suine e in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini vivi diversi dai riproduttori di razza pura deve essere